



Gli Accordi Economici Collettivi italiani: fonte integratrice del contratto con un agente straniero?

L'operatore italiano abituato a gestire i rapporti con gli agenti "nostrani" seguendo le prescrizioni stabilite dagli A.E.C. (Accordi Economici Collettivi - intendendo tali quelli c.d. di diritto comune, per distinguerli da quelli con efficacia "erga omnes", che prevedono un trattamento minimo, economico e normativo, inderogabile per tutti gli agenti) ritiene che tali contratti collettivi, in caso di identificazione della normativa italiana come legge "governante" il contratto, debbano essere osservati anche quando, invece, il rapporto viene ad instaurarsi con agenti stranieri. Tale erronea supposizione nasce dal radicato quanto fallace convincimento che la legge italiana applicabile nei confronti dell'agente straniero si estenda anche alle disposizioni contenute negli A.E.C.

Eco di tale "pigritia mentale" sono quelle clausole contrattuali che, dopo aver indicato la legge italiana come "verbo contrattuale" cui le parti devono adeguarsi in fase di esecuzione delle rispettive prestazioni, stabilisce che il contratto deve essere interpretato secondo le disposizioni recepite negli A.E.C. del settore economico (commercio, industria, piccole e medie industrie, artigianato) al quale appartiene il preponente.

Simile interpretazione contrattuale favorisce indubbiamente l'agente straniero al quale viene riconosciuta una regolamentazione del rapporto quasi sempre più favorevole rispetto alla normativa del codice civile italiano, atteso che gli A.E.C. contengono una disciplina "ad meliorandum" del trattamento dell'agente. Ciò considerato, certamente "non lo prescrive il medico" a beneficio della "salute economica" del preponente italiano che quest'ultimo si mostri più "sensibile" con l'agente straniero, riconoscendogli i benefici contrattuali previsti dagli A.E.C. per quanto riguarda, per esempio,

- la maggiore durata dei termini di preavviso;
- il maggiore rigore cui il preponente è tenuto nel giustificare il rifiuto degli ordini ricevuti dall'agente;
- il limite massimo e la perdita da considerare a titolo di star del credere;
- gli anticipi sulle provvigioni maturate;
- l'attribuzione all'agente di una posizione previdenziale, etc.

La "morale" che si deve trarre da tali osservazioni è quella di non "approcciare" il rapporto con l'agente straniero pensando che l'ancoraggio agli A.E.C., come fonte integratrice del contratto, rappresenti comunque un approdo sicuro per l'imprenditore italiano abituato, da sempre, a regolare in questo modo i suoi rapporti con gli agenti italiani; in altri termini, prima di recepire gli A.E.C., come "legge fondamentale" del contratto, è bene "conoscere per deliberare" su tale scelta, meglio se confortati da qualche consulente specialista della materia.

La legge applicabile e il foro competente: istruzioni elementari per l'uso

Il preponente italiano riesce quasi sempre ad imporre al proprio agente straniero la legge italiana come legge regolatrice dell'accordo.

La scelta del nostro diritto come "governing law" del contratto di agenzia, sebbene plachi l'inquietudine del preponente italiano di fronte alla scarsa familiarità con una normativa straniera, non può dirsi definitivamente rassicurante.

L'adozione della **legge italiana** come fonte regolatrice del contratto, infatti, non esclude l'applicazione delle norme inderogabili della legge del Paese dell'agente.

Si dovrebbe, pertanto, esaminare, prima di siglare il contratto, quali siano e quale portata abbiano nell'economia dell'accordo le norme inderogabili della legge del Paese dove è stabilito l'agente.





GLI AGENTI STRANIERI, LA LEGGE ITALIANA E IL FORO COMPETENTE di Alessandro Albicini



Succede, e anche spesso, che le parti abbiano dimenticato di concordare la legge applicabile al contratto. In questo caso, ancor prima di risolvere la questione in base alle appropriate norme di diritto internazionale privato, l'“impasse” potrebbe essere tranquillamente colmata con un semplice “*addendum*” contrattuale con il quale prevedere la legge che disciplinerà il rapporto.

Questa strada è opportunamente percorribile in mancanza di un originario accordo scritto (circostanza quest'ultima molte volte riscontrata nella pratica professionale) quando, in costanza di rapporto, le parti intendono mettere “nero su bianco” i patti che disciplinano la loro relazione contrattuale. Altrimenti, quando non c'è intesa tra le parti e ciò avviene, soprattutto, quando ci si prepara “à la guerre” giudiziaria, le norme di conflitto italiane (costruite sul recepimento della Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: v. art. 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”), fanno coincidere la legge applicabile al contratto con quella del Paese della parte che deve eseguire la “prestazione caratteristica” che, nel contratto di agenzia, è rappresentata dalla prestazione contrattuale che deve essere resa dall'agente.

Relativamente al **foro competente** è chiaro che l'indicazione della legge italiana come legge regolatrice del contratto risulta con maggiore coerenza rafforzata se accompagnata dalla scelta del giudice italiano come autorità giurisdizionale alla quale affidare la gestione del contenzioso.

Tale scelta è pienamente legittima in Paesi europei aderenti alla Convenzione di Bruxelles e di Lugano, che consentono la deroga convenzionale al giudice nazionale.

La deroga al foro nazionale potrebbe essere preclusa nei due seguenti casi:

1. quando l'agente è, secondo la legge del suo Paese, considerato un lavoratore dipendente che, come tale, può essere assoggettato soltanto alla sua giurisdizione domestica;
2. quando, come avviene in alcuni Paesi extraeuropei (soprattutto nel mondo arabo), tale clausola è in contrasto con disposizioni ritenute inderogabili nel Paese dell'agente.

Alessandro Albicini, Avvocato specializzato in diritto commerciale–societario e contrattualistica internazionale.
Studio legale Albicini a Bologna.

